



COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio Assistenza

Tel. 0445/385102- fax 0445/385100

Mail: ufficio.segreteria@comune.zane.vi.it

Prot. n. 10157

Zanè, li 6 settembre 2013

BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DI AFFITTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVO ALL'ANNO 2011

E' indetto il bando di cui alla D.G.R. 30 luglio 2013 n. 1373, per la concessione del contributo al pagamento del canone di locazione per l'anno 2011, risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11, commi 1 e 2, e L. 9 dicembre 198 n. 431.

Il contratto di affitto riguardante l'anno 2011, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, comprensiva di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso dell'anno di riferimento.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri dello stesso nucleo familiare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

1. residenza nel Comune di Zanè;
2. aver avuto, nell'anno 2011, la residenza principale ed esclusiva in un Comune del Veneto;
3. i canoni, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2011 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione Veneto;
4. condizione economica, rappresentata da una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Lgs. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEdsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), non superiore ad € 14.000,00;
5. i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
6. se il richiedente è straniero extracomunitario, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso od il soggiorno in Italia previsti dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivi Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94, oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
7. se cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;

8. se il richiedente è cittadino extracomunitario, in base all'art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133, deve avere la residenza continuativa, al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta anche dal coniuge convivente;
9. gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e non devono essere determinati in base alla condizione economica familiare (canone agevolato).

CAUSE DI ESCLUSIONE

1. non titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato, ai sensi delle leggi 392/1978, 359/1992, art. 11, commi 1 e 2, e n. 431/1998;
2. titolarità del richiedente o di un componente il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
3. titolarità di un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
4. incidenza del canone annuo sull'ISEfsa di una misura inferiore al 24%;
5. incidenza del canone annuo sull'ISEfsa di una misura superiore al 70%. Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli ed al fine di determinare la percentuale d'incidenza, possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:
 - pensioni esenti:
 - pensioni di guerra;
 - pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
 - pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 - pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
 - redditi non assoggettabili all'IRPEF:
 - rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
6. canone annuo superiore del 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiori a cinque;
7. aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2011, della detrazione IRPEF sull'affitto.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO AMMESSO A RIPARTO

1. si calcola il canone che la famiglia è in grado di supportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 35% delle proprie risorse al pagamento del canone di locazione. La percentuale per il calcolo del canone supportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa, a partire da € 7.000,00, fino al limite di esclusione;
2. il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali limitatamente

alla parte relativa alla spesa di riscaldamento e canone sopportabile, con un massimo di € 2.200,00;

3. qualora il canone pagato superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Ai fini del calcolo dell'affitto medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo di € 15.000,00;
4. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;
5. la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a 95 mq per un nucleo familiare fino a 3 componenti e viene incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 200% della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Tale riduzione non opera per nuclei con numero di membri superiore a 5, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del Bando o di nuclei comprendenti persona disabile o non autosufficiente, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
6. il contributo ammissibile si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a € 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi fino al 10% per chi ha l'ISEEfsa pari al valore oltre il quale la domanda è esclusa per condizione economica;
7. non vengono considerate le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore a Euro 50,00.

DATI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA

1. valore Isee risultante da attestazione Isee in corso di validità;
2. estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi per i quali viene chiesto il contributo;
3. categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contributo;
4. ammontare e relativo periodo dei canoni anno 2011;
5. ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali limitatamente al costo di tale servizio e fino ad un massimo di € 600,00 su base annua;
6. nel caso di cittadini stranieri extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;
7. nel caso di cittadini stranieri extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 111, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con L. 133/2008. Tale certificato può essere sostituito in sede di domanda, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Al momento dell'erogazione del contributo la dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere convalidata o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico comprovante la sussistenza del requisito o dal preventivo controllo, da parte del Comune, della correttezza dei dati dichiarati. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico di residenza utile, tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente;
8. presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio;
9. ammontare delle detrazioni per l'affitto usufruite dal nucleo familiare per l'anno 2011.

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate **entro il giorno 25 settembre 2013** all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, in orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:45 e nei pomeriggi di lunedì e di mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 18.15, preferibilmente previo appuntamento (tel. 0445/385112).

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere presentata con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda.

Il Comune e la Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa, Enti ai quali vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ranzolin Anna Rita